

IUSTITIA ET IUS

AVVOCATI INDIPENDENTI

Avv. Giovanni Battista Scalia

Patrocinante in Cassazione

Avv. Stefania Mannino

Avv. Mario Nasello

Avv. Antonio Governale

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO ANNOTATO AL NUMERO DI

R.G. 7340/2018

G. U. DOTT.SSA DI GESU' SONIA

L'Insegnante **Prof. Santi Daniele Agatino Maccarrone**, nato a Catania il 05/02/1975 residente in Aci Sant'Antonio via Collegio n. 31, cod. fisc. MCCSTD75B05C351F, elettivamente domiciliato in Palermo in Via Vincenzo di Marco n. 41 presso e nello studio degli Avv.ti Giovanni Battista Scalia (C.F. SCLGNN67T02G273T) e Stefania Mannino (C.F. MNNSFN77A44G273C) del foro di Palermo dai quali è rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato costituente parte integrante del presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al fax 091 6260101 o alle caselle pec: avvgiovannibattistascalia@pec.it, stefaniamannino@pecavvpa.it,

- ricorrente -

CONTRO

Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro e legale rapp.te pro-tempore, res.te in Viale Trastevere, 76/a Roma, e dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in CATANIA in Via Vecchia Ognina n. 149;

- resistente -

E CONTRO



l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII – Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in Via Vecchia Ognina n. 149;

- resistente -

per l'accoglimento delle infra descritte domande volte a veder riconosciuto in via d'urgenza il diritto del predetto insegnante, assunto con la c.d. fase C della legge 107/2015, alla sede definitiva nella regione del concorso, per la cui migliore intelligenza si premette, in punto di

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è un docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Catania per la Scuola Secondaria con classe di concorso A022 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche.

L'istante docente laureato è stato inserito in graduatoria a seguito di espletamento del concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai RUOLI PROVINCIALI del personale docente della scuola secondaria statale nella Regione Sicilia, tanto da essere inserito in GAE come da certificati che si producono.

L'istante che ha conseguito anche Laurea, ha espletato incarichi nella Scuola Secondaria a partire dall'a.s. 2011/2012 presso vari istituti scolastici statali, incarichi oltre i 180 gg incarichi annuali ed in ultimo, è divenuto docente a tempo indeterminato di ruolo della scuola secondaria titolare con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 (punteggio al 2015: 135 da GAE e 79 per mobilità 73 più 6 di ricongiungimento) (cfr. all. 10) graduatoria).

Il docente è entrato di ruolo con il Decreto Buona Scuola in FASE C ed ha avuto assegnato con nota del 27 luglio 2016 per il triennio successivo presso l'Istituto RMIS10100R – VIA DELL'IMMACOLATA, 47 (AMBITO LAZ0000011), Ambito Territoriale Lazio (cfr. all. 05).



Per l'anno scolastico 2017/2018 il ricorrente otteneva l'assegnazione provvisoria presso Istituto della Provincia di Catania Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi – Guttuso", mentre proponeva domanda di mobilità senza ottenere il trasferimento definitivo nella Provincia di Catania ove ha insegnato in assegnazione provvisoria fino all'a.s. 2019/2020.

Ottenuta l'assegnazione provvisoria il prof. Maccarrone proponeva ricorso ordinario per far valere i propri diritti. Invece, attualmente, per l'a.s. 2020/2021 l'insegnante non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella Provincia di Catania vedendosi costretto al presente ricorso in via d'urgenza.

Nell'agosto 2015 il ricorrente ha presentato la domanda per l'ammissione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla c.d. "Fasi B e C" della legge 13 luglio 2015 n. 107 attraverso il sistema telematico "POLIS – ISTANZA ON LINE" ex articolo 4, comma 1 del D.D.G. n. 767/2015.

La legge 107/2015, c.d. "Buona Scuola", ha inteso porre rimedio al precariato sistematico della Scuola Italiana, divenuta giuridicamente e socialmente intollerabile, attuando un piano straordinario di assunzioni dei docenti (art. 1, commi 95-104) attraverso tre fasi: la fase A, la fase B e la fase C.

La fase A ha riguardato le immissioni in ruolo dei docenti al fine di coprire i posti vacanti per la sola provincia GAE/Regione concorso, attraverso le modalità ordinarie ex art. 399 del D. Lgs. N. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), cioè attingendo per il 50% dei posti disponibili alle graduatorie dei concorsi (sia del 2016 che precedenti per quelle classi di concorso ancora in vigore) e per l'altro 50% dalle graduatorie ad esaurimento.

L'immissione in ruolo in questa fase comporta la nomina giuridica ed economica dal 2015.



In tale prima fase del piano straordinario di assunzione viene garantito e conservato il criterio di individuazione del ruolo attraverso la posizione maturata dal docente in graduatoria.

Nella **Fase B** il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato per lo stesso anno scolastico a coprire ulteriori posti in organico di diritto residuati dalla Fase A nelle varie province a livello nazionale. Questa fase, i cui interessati sono stati esclusivamente gli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2016 e gli iscritti nella GAE, ha proceduto in deroga all'articolo 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994), dando priorità, a differenza di quanto è avvenuto nella c.d. Fase A, agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2016 rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

In questa fase l'immissione in ruolo è avvenuta considerando la totalità delle province indicate in ordine di preferenza dai docenti successivamente alla domanda di assunzione *ex lege* 107/2015, con decorrenza giuridica delle assunzioni dal 1° settembre 2015 e decorrenza economica del relativo contratto di lavoro dal giorno della presa di servizio presso la sede assegnata.

La terza e ultima fase (**Fase C**) è nazionale e si esplica sulla base della disponibilità dei posti rilevati a livello nazionale, prevedendo l'assunzione degli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2016: anche in questa fase, così come nella fase B, i docenti delle graduatorie di merito sono assunti con priorità assoluta su quelli delle graduatorie ad esaurimento, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D. Lgs. 297/1994).

Sia i docenti assunti con la Fase B, che quelli assunti con la Fase C, hanno avuto una sede provvisoria e con la mobilità 2016/2017 hanno potuto chiedere il trasferimento negli ambiti territoriali a livello nazionale (ma senza avere più una titolarità di sede).



Ai docenti assunti in tale fase è stata assegnata una sede provvisoria nella Provincia di appartenenza ove erano iscritti in GAE ed al ricorrente nella Provincia di Catania e la sede definitiva per il triennio dall'a.s. 2016/2017 nell'Ambito Lazio, e ciò senza tenere conto di tutto il pre ruolo dando priorità agli assunti con l'ultimo concorso.

Mentre nella Fase A, come sopra ricordato, le assunzioni, disciplinate dall'articolo 399 del Testo Unico Istruzione, sono state svolte secondo le procedure disposte dagli Uffici Scolastici, così da garantire la conservazione del criterio di individuazione del ruolo attraverso la posizione maturata dal docente in graduatoria, le Fasi B e C prevedono che gli insegnanti assunti in tali fasi abbiano 10 giorni di tempo per accettare la proposta di assunzione.

In caso di mancata accettazione entro il predetto termine, i docenti non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.

L'ammissione al piano straordinario di assunzioni risulta, tuttavia, illegittimo in più parti e per diversi motivi ed in ultimo il TAR Lazio, con ordinanza n. 241 del 08.04.2016, ha sospeso il decreto ministeriale nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e consente agli idonei del concorso del 2016 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tali possibilità agli altri tra cui l'odierno ricorrente.

Inoltre con ordinanza del giorno 8.8.2016 il procedimento della mobilità è stato sospeso dal Collegio del Tar del Lazio con [Ordinanza di accoglimento n. 4720/2016](#) che ha anche posto in dubbio la legittimità costituzionale della normativa sottesa al procedimento.



Mancato riconoscimento del diritto di priorità ed inserimento in graduatoria nazionale in violazione di norme di legge

Le modalità di reclutamento previste dalla Legge per le fasi B e C hanno previsto la costituzione di una nuova graduatoria nazionale attraverso l'inserimento di tutte le province italiane nella domanda di assunzione. Tale modalità di reclutamento risulta essere particolarmente lesiva dei diritti quesiti e delle legittime aspettative in quanto ai docenti inserito in GAE non viene riconosciuto il diritto di priorità ad essere collocati presso le rispettive province di appartenenza nonostante siano provenienti da graduatorie provinciali con validità triennale.

Il ricorrente, peraltro, è stato costretto a presentare la domanda di assunzione attesa la sanzione spropositata prevista per la ipotesi della mancata presentazione della domanda consistente nella cancellazione da tutte le graduatorie.

Si rappresenta che la sanzione non è stata comminata solo perché il ricorrente “per paura della cancellazione definitiva dalla graduatoria è stato costretto a presentare domanda”.

Si evidenzia peraltro come l'art. 398 del T.U. c.2. (che non è stato derogato dalla Legge n.107/2015) impone la **natura provinciale** dei ruoli del personale docente.

Il sistema di reclutamento previgente era fondato su un meccanismo di graduazione determinato dalla combinazione di diversi fattori quali punteggio, profilo professionale, anzianità di servizio, territorio provinciale (non certo nazionale) ed ha consentito ai lavoratori una stabile organizzazione di vita familiare, quotidiana, economica e sociale.

La legge 107/2015 con il piano straordinario ha di fatto stravolto il sistema previgente consentendo la tanto attesa immissione in ruolo sradicando totalmente i diritti acquisiti ed in particolare il diritto alla sede lavorativa nella provincia di appartenenza e nel caso di specie nella provincia di Catania ed



in ogni caso nella Regione Sicilia, tale sistema viola i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale come sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea.

La scelta di chi ha accettato la proposta di assunzione sulla base di una graduatoria nazionale lede i diritti dei lavoratori costringendoli a rinunciare alla sede e conseguentemente alla loro vita in quanto rappresenta l'unica strada offerta dal Legislatore per la stabilizzazione dei precari della scuola.

Si rappresenta peraltro che ove i precari avessero optato per l'inserimento delle graduatorie di province diverse da quella di appartenenza scegliendo ad es. Province del Nord avrebbero da tempo ottenuto l'immissione in ruolo senza dover attendere il piano di assunzioni straordinario previsto dalla legge 107/2015.

Ed invece gli insegnanti hanno di fatto accettato la situazione di "precariato" accettando contratti a termine reiterati nel tempo, contratti comunque la cui illegittimità è stata posta al vaglio della Corte di Giustizia Europea che con la nota sentenza ha dichiarato abusivo l'utilizzo reiterato dei contratti a termine oltre i 36 mesi, questione che, come noto è al vaglio della Corte Costituzionale.

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea lo Stato Italiano è intervenuto cercando di arginare le sanzioni europee con un piano straordinario di assunzione previsto dalla legge 107/2015 legge che presenta molti profili di incostituzionalità già al vaglio della magistratura.

Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Europea si può certamente affermare il diritto acquisito della ricorrente certo e suscettibile di tutela immediata in via d'urgenza al fine di mantenere il ruolo "riconosciuto a livello legislativo con il piano straordinario di assunzioni" ma nella provincia di appartenenza ai sensi della normativa vigente in materia e non derogata dalla legge 107/2015 - art. 398 comma 2° Testo Unico).



Sproporzione della sanzione in caso di rifiuto alla proposta

La predetta scelta risulta forzata anche alla luce della soluzione sproporzionata e del tutto irragionevole, che ne sarebbe discesa dal rifiuto della proposta atteso che la previsione legislativa al rifiuto della proposta sarebbe stata la cancellazione di un diritto.

Nel caso di specie si tratta di una previsione sanzionatoria del tutto sproporzionata rispetto la violazione commessa, con violazione di un principio normativamente tutelato atteso che la non presentazione della domanda da parte degli aspiranti docenti delle GM del concorso avrebbe precluso definitivamente la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato.

Nessuna forma di pubblicità degli atti della procedura è stata prevista dalla Legge

L'accettazione della domanda è, altresì, forzata anche a causa della mancata trasparenza della procedura, obbligo di trasparenza a cui è assoggettata la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 241/90.

La Legge 107/2015 prevede al comma 100 soltanto che *“all’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) – aspiranti docenti delle GM – rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”*. Ed al successivo comma 101 che *“Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”*.



I docenti hanno dovuto presentare le domande di assunzioni senza alcuna consapevolezza in ordine all'entità dei posti disponibili nelle varie province risultando il sistema di reclutamento di cui alla legge 107/2015 illegittimo anche da questo punto di vista.

Chi ha accettato la proposta di assunzione ha dovuto farlo senza conoscere la graduatoria nazionale che si è formata in base alla presentazione delle domande, né ha conosciuto l'algoritmo che è stato utilizzato per l'assegnazione del posto.

Il principio di trasparenza, violato con la procedura dettata dalla legge 107/2015, è necessario affinché tutti i cittadini possano vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo. Unico limite al principio di trasparenza è dettato dall'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) il quale evidenzia che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, **le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione: evidentemente tale deroga non è applicabile ad una selezione pubblica di personale dipendente dello Stato.

Disparità di trattamento tra i docenti assunti nella Fase A e i docenti assunti nella Fase B e C

Si eccepisce la **disparità di trattamento** tra i docenti assunti nella Fase A e i docenti assunti nelle fasi B e C, alla luce della carta costituzionale e della normativa europea in materia, compresa quella relativa all'accesso al pubblico impiego.



Tale disparità comporta una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

L'articolo 3 della Costituzione statuisce che le situazioni uguali vengano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. In altre parole il principio di eguaglianza non significa assoluta parità di trattamento, dovendo il Legislatore attenersi a criteri di ragionevolezza per giustificare la disparità di trattamento. Nel caso di specie appare del tutto irragionevole la disparità di trattamento di docenti tutti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che soggiacciono a diverse discipline.

Gli odierni ricorrenti il pieno diritto a mantenere la sede lavorativa nella Provincia di Palermo od almeno nella Regione Sicilia ove hanno svolto l'attività lavorativa come risulta dalla documentazione che si produce.

Principio di legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche

Gli istanti sono stati inseriti in graduatoria a seguito di espletamento del concorso ordinario per titoli ed esami indetto con DD del 2/4/99 per l'accesso ai RUOLI PROVINCIALI del personale docente della scuola elementare statale nella Regione Sicilia ove ha diritto di rimanere a lavorare. Da ciò ne consegue la violazione del principio di affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche che il cittadino ripone quando un intervento pubblico pregiudica una sua situazione di vantaggio sulla quale il privato stesso aveva, in buona fede, posto un affidamento legittimo, ragionevolmente connesso a precedenti atti o comportamenti, magari prolungati nel tempo, della pubblica Autorità.

Tale principio ha portato comunitaria, atteso che la Corte di Giustizia fin dalla decisione C – 12/77 del 3 maggio 1978 (Topfer), ha affermato che *“il principio di tutela dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario”* quale corollario del principio di certezza del diritto.



Anche se la nostra Costituzione non contiene un'espressa tutela del principio testé menzionato, è ormai pacifico che esso si desuma dal combinato disposto dei seguenti articoli:

- art. 1, secondo cui “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;
- art. 2, che impone alla Repubblica di riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell'uomo”;
- art. 3, che sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”, essendo “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che possono limitare di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- art. 97, che assicura “il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

La Costituzione italiana è quindi incompatibile con qualsiasi deriva autoritaria e plebiscitaria che consenta alla maggioranza di alterare le regole del gioco e di calpestare l'uguaglianza ed i diritti dei singoli che vengono in contatto con la Cosa Pubblica, ed anzi impone alla Repubblica di proteggerli. Di ciò è espressione l'art. 97, che assicura “*il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*” ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell'esigenza di tutela del singolo.

Illegittimità costituzionale

La c.d. buona scuola presente profili di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto la norma statale rimette ad una fonte sub-legislativa – un decreto interministeriale – la determinazione di “linee-guida” vincolanti nell'ambito di una materia di competenza legislativa concorrente (l'“istruzione”), in riferimento alla quale è precluso al



legislatore statale, sia dalla lettera dell'art. 117, sesto comma, Cost., sia secondo la giurisprudenza costituzionale, il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

Presenta inoltre profili di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali dei ruoli nei quali è articolato il personale docente, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che secondo la giurisprudenza costituzionale rientrano, invece, nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di "istruzione"; né, tantomeno, la norma statale è configurabile alla stregua di principio fondamentale della predetta materia, secondo la nozione che ha fornito al riguardo la giurisprudenza costituzionale e del combinato disposto dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad organi statali – gli uffici scolastici – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di "istruzione", si limita a prevedere l'acquisizione di un mero parere delle Regioni anziché il conseguimento dell'intesa con le medesime.-

- illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze – la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell'organico, seppure non concernenti l'organico "di autonomia", per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma statale si occupa di disciplinare alcuni profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che, pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale sono da ricondurre alla sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di "istruzione" e del combinato disposto dell'art. 117, terzo



comma, e dell'art. 118, primo comma, Cost., così come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma statale, pur attribuendo ad un organo statale – il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di “istruzione”, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni ai fini della disciplina e dell'esercizio della funzione avocata in sussidiarietà allo Stato.

Ad esempio la Corte Costituzionale ha utilizzato il concetto di legittimo affidamento fin dalla sentenza n. 349 del 1985, che ha riconosciuto la possibilità di variare con legge i trattamenti pensionistici in corso, anche se si tratta di diritti soggettivi perfetti, ed ha poi chiarito che: *“dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto”*.

Inoltre risulta violato l'art.37 della Carta Costituzionale che solennemente afferma: ***“Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”***

Precedenti giurisprudenziali

Il **Tribunale del Lavoro di Tivoli**, in persona del Giudice Dott.ssa Mariscotti, a seguito di ricorso presentato da una docente vincitrice di concorso nella Regione Sicilia nominata in Fase B nella Regione Lazio, ha statuito che la predetta docente, immessa da graduatoria di merito in Fase B, ha diritto alla sede definitiva nella regione del concorso e alla decorrenza del ruolo dal 1° settembre 2014, osservando altresì come l'imminente uscita dell'ordinanza ministeriale di assegnazione della sede definitiva ai docenti neoimmessi in ruolo appare idonea a giustificare l'accesso alla tutela



cautelare.

Anche questo **Tribunale di Catania** ha ritenuto sussistere i presupposti per l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza per una situazione analoga a quella del ricorrente, si allegano ordinanze di questo Tribunale.

In particolare questo Tribunale ha ritenuto la sussistenza del *fumus boni iuris*, con riferimento ad alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017) a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia", mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

La preferenza accordata agli idonei al concorso del 2012 in sede di assunzione dalla L. 107/2015 (cfr. art. 96 della legge), al pari di quella di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.



Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di più una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle risalenti nel tempo, per lo più al 1999.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova poi nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: “108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo



indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.



Orientamento giurisprudenziale riferito alla scuola primaria che può essere preso in esame per analogia della questione con le assunzioni nella scuola secondaria.

All'uopo il ricorrente è padre di un bambino minore di sei anni affetto da invalidità come da certificazione che si produce (all. INPS Elia) e la coniuge anch'essa insegnante stabilmente occupata nella Provincia di residenza, pertanto il trasferimento nella regione Lazio è un sacrificio enorme atteso che il ricorrente è costretto lasciare il figlio minore e la moglie con tutti i disagi immaginabili separando di fatto la famiglia, infatti la moglie del ricorrente svolge attività di insegnante a tempo indeterminato nella Provincia di Catania (all. 14) certificato, produzione ricorso ordinario).

E' indubbio che se il ricorrente avesse voluto entrare di ruolo in una Provincia diversa da quella per la quale ha anche partecipato al concorso lo avrebbe fatto tanti anni fa od anche successivamente, prima di crearsi una stabile famiglia che non può seguirlo.

Il ricorrente peraltro si occupa stabilmente anche del proprio padre sig. Alfio Maccarrone, convivente, come da certificato di stato di famiglia che si produce (all. 04)

Il sig. Alfio Maccarrone è affetto da grave disabilità e non vi sono altri familiari possibilitati ed in grado di occuparsene, come documentato dal ricorrente anche in sede di mobilità e di domanda per assegnazione provvisoria.

Il ricorrente peraltro ha ottenuto fin dall' a.s. 2015/2016 l'assegnazione provvisoria nella Provincia di Catania (Giarre) presso l'Istituto E. Fermi – Guttuso, continuativamente, tranne che per l'a.s. 2020/2021, quindi di fatto ha occupato un posto "disponibile" per 5 anni consecutivi.

Nell'a.s. 2019/2020 invece in sede di mobilità non ha ottenuto il trasferimento e non per l'a.s. 2020/2021 non ha neppure ottenuto l'assegnazione provvisoria e pertanto costretto a prendere



servizio nella regione Lazio, ove è titolare.

Per tutto quanto sopra esposto,

Voglia l'adito Tribunale di Catania

In funzione di Giudice del Lavoro

- *reiectionis adversis*;
- Dire e dichiarare proponibili, procedibili ed ammissibili le domande tutte sopra avanzate, in una con il relativo presente ricorso, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle, in fatto come in diritto, perché fondate ed assistite dai relativi presupposti anche probatori;
- Verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669-bis c.p.c., voglia emettere, con decreto inaudita ed altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei ordinando a parte resistente la immissione in ruolo del ricorrente nella Provincia di Catania ove ha prestato attività lavorativa e continuativamente in assegnazione provvisoria dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020 sempre presso lo stesso istituto di Giarre (CT) E. Fermi – Guttuso, Provincia peraltro ove il ricorrente ha vinto il concorso;
- dare atto che il ricorrente ha conseguito abilitazione per l'insegnamento nella Scuola Secondaria **per l'accesso ai RUOLI PROVINCIALI del personale docente della scuola secondaria statale nella Regione Sicilia, tanto da essere inserito in GAE;**
- acquisendo quindi il diritto all'inserimento nei ruoli provinciali del personale docente della scuola secondaria statale nella Regione Sicilia;
- dare atto che l'inserimento del personale docente nei ruoli provinciali è stabilito dall'art. 398 del T.U. Scuola non derogato dalla legge 107/2015;



- conseguentemente dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto a detenere il posto di lavoro occupato con assegnazione definitiva presso la Provincia di Catania nella propria classe di concorso e/o in subordine presso altra Provincia della Regione Sicilia;
- ordinare a parte resistente di assegnare il ricorrente presso la Provincia di Catania nella propria classe di concorso od in subordine presso altra provincia della Regione Sicilia ;
- **trasformare l'organico di fatto, ove il ricorrente ha prestato il proprio servizio, in organico di diritto ordinando la assegnazione presso la Scuola di Catania od in subordine in altra Provincia della Regione Sicilia;**
- **dare atto che il ricorrente assiste continuativamente il figlio minore Elia Maccarrone affetto da disabilità, come documentato nel ricorso ordinario cui si si riporta ed il proprio padre sig. Alfio Maccarrone, affetto da grave disabilità come indicato in parte motiva e come documentato;**
- **in via subordinata dire e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria per l'a.s 2020/2021 presso Istituto della Provincia di Catania, anche presso l'Istituto dove ha svolto incarico continuativo dal 2015 al fine di garantire la continuità scolastica;**
- Ai fini documentali si fanno propri tutti i documenti allegati al ricorso ordinario r.g. 7340/2018, e si producono altresì : b) procura alle liti per ricorso d'urgenza; 01) ordinanze del Tribunale di Catania; 02) domanda di mobilità 2020/2021; 03) domanda assegnazione provvisoria 2020/2021; 04) documenti ALFIO MACCARRONE disabilità; 05) certificato di stato di famiglia Maccarrone; 06) diniego assegnazione provvisoria CT II grado; 07) documentazione precedenza genitore Maccarrone.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Palermo/Catania lì, 08 ottobre 2020

Avv. Giovanni Battista Scalia

Avv. Stefania Mannino

